



COMUNICATO STAMPA n. 20/25

Lussemburgo, 25 febbraio 2025

Sentenza della Corte nelle cause riunite C-146/23 | Sąd Rejonowy w Białymstoku e C-374/23 | [Adoreikè] ¹

Indipendenza dei giudici: la Corte di giustizia precisa gli obblighi del diritto dell'Unione relativi alla fissazione della retribuzione dei giudici nazionali

Ancorate nella legge, le modalità della sua determinazione devono essere oggettive, prevedibili, stabili e trasparenti

Alcuni organi giurisdizionali polacchi e lituani hanno sottoposto alla Corte di giustizia questioni relative alla fissazione della retribuzione dei giudici. La Corte ricorda che tale retribuzione, che costituisce una delle garanzie dell'indipendenza dei giudici, deve essere all'altezza dell'importanza delle loro funzioni. La sua determinazione deve avere una base legale e soddisfare i criteri di oggettività, prevedibilità, stabilità e trasparenza. Il livello di retribuzione dei giudici deve essere sufficientemente elevato, tenuto conto del contesto socioeconomico dello Stato membro interessato, in particolare in considerazione della retribuzione media. Qualsiasi deroga al modo di fissarla deve essere giustificata da un obiettivo di interesse generale. Tali deroghe, che non devono riguardare specificamente i giudici, devono essere necessarie, proporzionate e temporanee. Esse non possono pregiudicare l'adeguatezza della retribuzione dei giudici alle loro funzioni.

La Corte di giustizia è adita da due organi giurisdizionali, uno polacco e l'altro lituano, che si interrogano sulla compatibilità, con il diritto dell'Unione ², delle disposizioni nazionali relative alla determinazione della retribuzione dei giudici.

In Polonia, una legge prevede che lo stipendio base dei giudici sia determinato oggettivamente sulla base della retribuzione media comunicata dall'Ufficio centrale di statistica. Tuttavia, tre leggi periodiche hanno modificato tale metodo di calcolo, comportando un «congelamento» della rivalutazione della retribuzione dei giudici per gli anni 2021, 2022 e 2023. Tale misura derogatoria è stata giustificata da vincoli di bilancio connessi alla pandemia di Covid-19 e all'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia.

Contestando tale modifica, un giudice reclama una somma corrispondente alla differenza tra la retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata dovuta se la rivalutazione non fosse stata «congelata».

In Lituania, due giudici hanno proposto un ricorso per risarcimento danni contro tale Stato membro. Esse affermano che il livello della loro retribuzione dipenderebbe direttamente dalla volontà politica dei poteri esecutivo e legislativo. Inoltre esse denunciano l'assenza di una procedura giuridica che consenta di fissare una retribuzione dignitosa, adeguata alle responsabilità dei giudici e comparabile alle retribuzioni dei rappresentanti di altre professioni legali.

Nella sua sentenza, la Corte ricorda che **il fatto che i giudici percepiscano una retribuzione il cui livello sia commisurato all'importanza delle loro funzioni costituisce una garanzia inerente alla loro indipendenza**. Pertanto, quando adottano le modalità per la sua determinazione, gli Stati membri sono tenuti a rispettare gli

obblighi ad essi incombenti in forza del diritto dell'Unione ³.

Tali modalità devono avere dunque una base legale. Esse devono essere oggettive, prevedibili, stabili e trasparenti, in modo da escludere qualsiasi intervento arbitrario dei poteri legislativo ed esecutivo. Gli stessi requisiti si applicano a misure derogatorie che conducano alla riduzione della retribuzione dei giudici o al «congelamento» di quest'ultima.

Il livello di retribuzione dei giudici deve essere sufficientemente elevato, tenuto conto del contesto economico, sociale e finanziario dello Stato membro interessato, in particolare in considerazione della retribuzione media. Tale retribuzione deve essere adeguata all'importanza delle funzioni affidate al fine di tutelare i giudici da qualsiasi pressione che possa influenzare le loro decisioni e proteggerli dal rischio di corruzione. Tuttavia, **l'indipendenza dei giudici non impedisce di fissare la loro retribuzione al di sotto della media degli altri professionisti legali.**

Le deroghe alle norme relative alla fissazione della retribuzione dei giudici devono essere **giustificate da un obiettivo di interesse generale**, come l'eliminazione di un disavanzo pubblico eccessivo. In linea di principio, esse non devono riguardare specificamente i giudici. Esse devono inoltre essere necessarie e strettamente proporzionate alla realizzazione dell'obiettivo perseguito. **Nonostante l'applicazione di tali misure eccezionali e temporanee per loro natura**, la retribuzione dei giudici deve rimanere adeguata all'importanza delle loro funzioni.

Infine, le modalità di determinazione della retribuzione dei giudici, così come le misure che vi derogano, devono poter essere oggetto di un **controllo giurisdizionale effettivo** dinanzi a un giudice nazionale.

Spetta ai giudici nazionali verificare se tali requisiti siano stati rispettati nei casi ora in questione, il che, secondo la Corte, sembra, a prima vista, essere avvenuto.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎(+352) 4303 2088.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su [«Europe by Satellite»](#) ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

² L'articolo 2 e l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

³ L'articolo 19 TUE, che concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all'articolo 2 TUE, affida ai giudici nazionali e alla Corte il compito di garantire la piena applicazione del diritto dell'Unione in tutti gli Stati membri nonché la tutela giurisdizionale spettante ai soggetti dell'ordinamento in forza di detto diritto. A tal fine, è fondamentale preservare l'indipendenza di tali organi.